

Domanda: al punto 5 della sezione "C.1.1 – Documentazione da allegare alla domanda" è richiesta la seguente documentazione:

"5. Documentazione attestante la concessione della malga/alpeggio (contratto) secondo i criteri che valorizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019, reperibile in BES alla pagina del bando."

Ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessario che il contratto di concessione sia stato redatto in coerenza con la DGR 1209/2019?

Risposta: no, ai fini dell'ammissibilità della domanda non è necessario che il contratto di concessione sia stato redatto in coerenza con la DGR 1209/2019.

La tipologia di contratto non costituisce un criterio di ammissibilità. I criteri di ammissibilità sono infatti quelli indicati ai paragrafi A.3, A.4, B.1 e B.2 del bando.

La conformità del contratto alla DGR 1209/2019 costituisce invece un criterio di premialità (paragrafo C.3.2), che sarà valutato in fase di istruttoria. Pertanto, qualora il richiedente intenda ottenere il riconoscimento della relativa premialità, la documentazione attestante la concessione della malga/alpeggio in coerenza con la DGR dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.